

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 3,10. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 35 della Legge Regionale 11 Settembre 1991 n. 25

SOMMARIO

COMUNE DI ARENZANO

Statuto.

pag. 131

COMUNE DI MASONE

Modifica allo Statuto.

pag. 156

COMUNE DI ARENZANO

Provincia di Genova

STATUTO

Adottato, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 26.07.2003.

PREAMBOLO

1. La Comunità di Arenzano è composta da individui liberi ed indipendenti, i quali concorrono a formare famiglie, associazioni ed istituzioni. Il Comune di Arenzano riconosce la centralità dell'individuo ed ispira ogni suo atto al pieno e libero sviluppo di ognuno e degli interessi generali della collettività. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità di Arenzano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune. Con riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 secondo cui "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana", ravvisa il valore di ogni individuo in tutte le fasi dell'esistenza, promuove tutte le possibili iniziative atte ad esprimergli solidarietà.
2. Il Comune di Arenzano riconosce e condivide pienamente i valori della Resistenza ed i principi della Costituzione Repubblicana, riconosce l'importanza dell'internazionalismo e del processo di costruzione dell'Europa unita, dell'affermazione di una cultura di pace e solidarietà fra i popoli.
3. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
4. L'autonomia comunale è intesa, in piena coerenza con le tradizioni democratiche ed il disegno costituzionale della Repubblica, come

momento essenziale per la realizzazione del pluralismo politico e istituzionale.

5. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Arenzano nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Ruolo e finalità del Comune di Arenzano

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Arenzano è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e della Regione - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Elementi costitutivi: territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228.
2. Il territorio del Comune confina con i Comuni di Genova, Cogoleto, Urbe.
3. La sede comunale è ubicata in Arenzano, in Via Sauli Pallavicino n. 39.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In caso del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Arenzano e con uno stemma nella foggia in uso.
6. Nelle cerimonie, manifestazioni e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
7. L'uso e la produzione di tali simboli sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della Legge.

Art. 3

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune cura la conservazione, la divulgazione e lo sviluppo dei propri valori morali e culturali, laici e religiosi.

7. Il Comune riconosce, quale presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali, promuovendo e adottando, a tal fine, tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.

Art. 4

Ruolo della cittadinanza

1. I cittadini, con il loro diritto-dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo della comunità locale, che assegnano a proprie rappresentanze istituzionali.
2. È dovere del cittadino contribuire con la vigilanza e la proposta allo svolgimento ordinato della vita amministrativa, ponendosi in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della Comunità
3. L'assunzione di responsabilità di ogni cittadino implica il dovere di rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro componente della Comunità, l'ambiente ed i beni culturali e naturali.
4. È dovere dei cittadini concorrere in forme dirette alla spesa per la gestione del Comune e dei beni-servizi da esso erogati, nel rispetto della legge, con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che l'Amministrazione stabilisce in base all'autonomia impositiva ad essa attribuita.

Art. 5

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo sostenibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione, fatto salvo il diritto all'ambiente di cui all'articolo 21.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, nel pieno rispetto del diritto all'ambiente di cui all'articolo 21.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, favorendo ed incentivando forme di collaborazione volontaria.

Art. 6

Sviluppo Economico

1. Il Comune, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Promuove e favorisce le attività industriali nell'ottica dello sviluppo sostenibile favorendo lo sfruttamento delle fonti alternative e rinnovabili di energia..
4. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione nel mondo del lavoro.

Art. 7

Programmazione economico sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del T.U.E.L., il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione de-

gli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 8

Compiti del Comune per servizi di competenze statale e regionale

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo IV del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Art. 9

Conferenza Stato-Città Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città- Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi di programma;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 10

Albo Pretorio

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pre-

torio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Il Segretario Comunale o un funzionario da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO II

Tutela della Persona

Art. 11

Le carte dei diritti e dei doveri dei cittadini

1. Il Comune adotta "Carte dei diritti e dei doveri dei cittadini" con le quali vengono affermati i diritti-doveri sui quali si fondano i rapporti tra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.
2. Le "Carte" possono essere elaborate direttamente dall'Amministrazione Comunale per mezzo di apposita commissione oppure elaborate su iniziativa di cittadini singoli o associati ed istruite dalla stessa commissione.
3. Le "Carte dei diritti e dei doveri dei cittadini", nonché le loro integrazioni o modifiche, assumono piena efficacia con la loro approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il Comune è tenuto a pubblicizzarle attraverso le proprie sedi ed i propri uffici e ad inserirle nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

Art. 12

Tutela della salute

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume

i provvedimenti necessari per tutelare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Aziende Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune promuove e, ove necessario, gestisce, anche in accordo con altri Enti, iniziative volte alla prevenzione.
5. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 13

Tutela dei soggetti svantaggiati

1. Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti affetti da deficit organici e funzionali e portatori delle disabilità fisiche e psichiche ad essi conseguenti.
2. Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3. Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per
 - a) realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
 - b) assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
 - c) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontariato, iniziative di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura degli handicap e la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito.

Art. 14**Solidarietà sociale**

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma il Consiglio Comunale predispone programmi di assistenza relativi a:
 - a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare dell'infanzia e degli anziani;
 - b) accogliimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;
 - c) predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed abili.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente commi la Giunta Comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità finanziarie.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 15**Diritto allo studio - Assistenza scolastica**

1. Per consentire ai cittadini di conseguire i più alti livelli di formazione ed istruzione, anche attraverso lo sviluppo dei servizi per il diritto allo studio e per la formazione ed orientamento professionale il Comune è impegnato a garantire il libero accesso e a favorire la diffusione e lo sviluppo dell'istruzione pubblica, svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica; mantiene le strutture, gestisce i servizi, eroga provvidenze a favore di istituzioni scolastiche, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico; favorisce gli studenti meritevoli e capaci, ancorchè privi di mezzi, al fine della prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

Art. 16**Diritti dei minori**

- 1) Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al bambino il diritto:
 - a) alla vita
 - b) al nome
 - c) alla famiglia
 - d) alla libertà di espressione
 - e) alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione
 - f) all'istruzione
 - g) alla libertà di associazione
 - h) al gioco.
2. Il Comune adotta, nell'ambito delle proprie competenze, ogni misura e provvedimento per tutelare il bambino contro ogni forma di violenza fisica o mentale, di oltraggio o brutalità, di abbandono o negligenza, di maltrattamento o sfruttamento.
3. Il Comune ha come proprio obiettivo la realizzazione della "Città sostenibile dei bambini e delle bambine".

Art. 17**Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze**

- 1 Il Comune di Arenzano riconosce l'esistenza di una "specificità giovanile" ed opera con atti e politiche volti a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità di giovani sul piano culturale, sociale, economico; provvedere inoltre alla verifica periodica di tali atti e politiche.
2. Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle

Ragazze con il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 18

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- Contribuisce al riconoscimento delle differenze tra i sessi, alla realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna attraverso piani di azioni positive a tutela dei diritti garantiti al fine di valorizzare cultura, creatività ed imprenditorialità delle donne. Incoraggia la presenza femminile nell'organizzazione dell'Ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi al fine di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro, e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi. Promuove altresì la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

- riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

- adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

- adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità.

Art. 19

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute

più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20

Diritto alla pace

1. Il Comune promuove e sostiene iniziative per la pace, spontaneamente o su proposta di istituzioni, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 21

Diritto all'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, attraverso una coerente programmazione, gestione e tutela del territorio.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile, in quanto le future generazioni debbono avere garantite le stesse opportunità dell'attuale.

Art. 22

Tutela del patrimonio naturale storico e artistico

1. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
2. Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che vanno protetti secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentirne la massima fruibilità da parte dei cittadini; attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boschive, lacustri e sorgive.

3. Il Comune riconosce che la tutela del Parco Comunale di Arenzano rappresenta fattore imprescindibile per lo sviluppo sociale della collettività.

Art. 23

Diritto alla casa

1. Il Comune si impegna a garantire il diritto alla casa, inteso come diritto a vivere in un'abitazione adeguata.
2. A tal fine predispone piani di intervento per renderne possibile la realizzazione sulla base delle esigenze impegnando le risorse necessarie.

Art. 24

Promozione della cultura

1. Il Comune riconosce alla cultura un valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità.
2. A tal fine tutela il patrimonio culturale e ne promuove lo sviluppo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Art. 25

Promozione delle attività sportive e del tempo libero

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport quale strumento di aggregazione, di crescita sociale e di prevenzione delle devianze giovanili.
2. Il Comune istituisce appositi organismi consultivi e favorisce la nascita di enti ed associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.

Art. 26

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associa-

zioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, con esclusione dei partiti politici.

2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni, organo consultivo delle associazioni arenzanesi, che sarà normata con apposito regolamento.
5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
6. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a sette giorni.
7. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
8. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
9. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
10. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 27**Volontariato**

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

TITOLO II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE****CAPO I****CONSIGLIO COMUNALE****Art. 28****Organi**

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 29**Elezione - Composizione
Competenze - Durata in carica**

1. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, le sue competenze e la sua durata in carica, sono disciplinati dalla legge.
2. Quando il Consiglio Comunale è chiamato a nominare più rappresentanti presso un ente,

almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 30**Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del T.U.E.L., e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento che deve garantire l'accesso diretto alle informazioni in conformità alle leggi.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di for-

mulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal Consiglio Comunale ai sensi di legge.
9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti previsti per legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 31

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 32

Esercizio della potestà regolamentare

1. I regolamenti sono atti normativi del Comune ad efficacia generale.
2. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio Comunale e dalla Giunta per quanto attiene le materie di stretta competenza, secondo i principi stabiliti dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo quanto stabilito dallo Statuto.
3. I regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta entrano in vigore dopo il decorso dell'ordinario tempo di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

Art. 33

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti e Commissioni speciali, queste ultime per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio. La composizione ed il funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è assegnata ad un consigliere appartenente ad un gruppo di opposizione.

Art. 34

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 35

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge ed il presente Statuto o il Regolamento di cui all'art. 30 prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette Consiglieri.

3. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per quattro volte consecutive sono dichiarati decaduti.

Art. 36

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministratore o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 37

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di cui all'art. 30.

Art. 38

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del T.U.E.L..

CAPO II

GIUNTA E SINDACO

Art. 39

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni

dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 40

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella prima seduta consiliare, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 41

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di iniziative specifiche concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili di servizio e vigila sull'intera gestione amministrativa;
 - f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - g) convoca i comizi per i referendum di esclusiva competenza comunale;
 - h) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;

- i) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente dettati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché di intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;
- j) nomina i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale;
- k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 42

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

Art. 43

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone le convocazioni del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento, secondo criteri di imparzialità;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, fermo restando quanto disposto alla lettera precedente e, negli organismi

pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede.

Art. 44

Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 45

Ordinanze

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. I provvedimenti su indicati devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 46

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 47

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età fra gli eletti.

Art. 48

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente

comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali, delegandoli per specifiche attribuzioni, senza che questo comporti il diritto ad indennità o compensi di alcun genere.
6. I Consiglieri delegati partecipano alla Giunta senza diritto di voto per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

Art. 49

Divieto generale di incarichi e consulenze Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e del coniuge, o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 50

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 51

La Giunta Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino al limite massimo stabilito dalla legge, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecniche ed amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
3. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 52

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. In caso di urgenza adotta deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, e comunque entro la fine dell'anno solare nel quale sono state adottate, a pena di decadenza.

Art. 53

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.
5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nei verbali di deliberazione va indicato il nominativo di chi esprime voto contrario, si astiene o non partecipa alla votazione.

Art. 54

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non

necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 55

Decadenza della Giunta Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.
6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
7. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I

CRITERI GENERALI

Art. 56

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e tutela l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. A tal fine l'Amministrazione favorisce:
 - a. il collegamento di propri organi con tutti i cittadini;
 - b. l'organizzazione di assemblee e consultazioni sulle principali scelte amministrative;
 - c. L'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 57

Decentramento

Il Comune, nel rispetto del ruolo centrale del Consiglio Comunale, può promuovere ed attuare il decentramento dell'Ente istituendo appositi organismi.

A tale scopo, il territorio del Comune sarà ri-

partito in zone, la cui delimitazione territoriale è demandata ad apposito regolamento.

La determinazione territoriale di ogni singola zona deve fare riferimento ad almeno un quarto della popolazione residente.

Sono organi del decentramento il Consiglio di Zona, il Presidente del Consiglio di Zona e l'Assemblea. Il Consiglio di Zona è eletto da tutti gli elettori residenti nella zona ed è l'Organo propulsivo e consultivo della zona. Il Presidente del Consiglio di Zona è eletto dal Consiglio medesimo tra i suoi membri; egli convoca i consigli, li presiede ed è il rappresentante del Consiglio di Zona. L'Assemblea è costituita da tutti i cittadini della zona; ad essa possono parteciparvi ed intervenire anche gli altri cittadini del Comune senza diritto di voto nelle decisioni.

Il regolamento stabilisce le modalità di elezione del Consiglio e del suo Presidente, il numero di Consiglieri per ciascuna zona, le procedure di convocazione e quant'altro necessario per il funzionamento degli organi.

Le elezioni devono essere indette temporaneamente per tutto il territorio comunale.

Il Consiglio di Zona esprime pareri in merito ad ogni deliberazione degli organi del Comune che interessa la zona; inoltre il Consiglio può presentare proposte in merito a questioni di interesse generale che abbiano implicazioni con la Zona.

L'Amministrazione Comunale può sentire il parere dell'Assemblea di zona in materia di bilancio preventivo del Comune e di varianti allo strumento urbanistico generale ed agli altri strumenti urbanistici di attuazione che riguardano la zona.

SEZIONE II

RIUNIONI, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI

Art. 58

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene ai cittadini, gruppi e organismi sociali a norma

della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo e disponibile. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini per i seguenti scopi:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. La convocazione di cui al precedente comma può essere disposta dal Sindaco o dalla Giunta o dal Consiglio comunale.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 59

Istanze, petizioni e proposte

1. Singoli cittadini, nonché gruppi e organizzazioni di cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori di cui devo-

no indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;

- b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, gli interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze del Comune e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.
3. Nel caso di proposta di deliberazione di iniziativa popolare prima del passaggio in Consiglio Comunale l'esame può essere assegnato alla o alle Commissioni Consiliari competenti. Alla Commissione partecipa un rappresentante del comitato promotore, senza diritto di voto.
 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio del Comune comunica la posizione dell'Amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice).
 5. La posizione dell'Amministrazione Comunale deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

Art. 60

Referendum

1. Il referendum è l'istituto con il quale i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Arenzano, nonché i cittadini stranieri e gli apolidi maggiorenni residenti alla data di presentazione della richiesta del referendum, sono chiamati a pronunciarsi in merito agli argomenti relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esclusi quelli di cui al successivo quinto comma, esprimendo

sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni (eliminata ultima parte).

2. Sono ammessi referendum consultivi e propositivi; l'indizione è fatta quando lo richiede il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune (eliminato il riferimento all'abrogativo).
3. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune sulla base dei soli criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.
5. Non possono essere indetti referendum tendenti a restringere o mettere in discussione i diritti delle minoranze etniche e religiose e la loro tutela, in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

Art. 61

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 62

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 63**Azione popolare**

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 64**Pubblicità degli atti amministrativi**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 65**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini**

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
 - a) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - b) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; in particolare, per provvedimenti o fatti di rilevante interesse per la cittadinanza, il Comune si fa parte attiva al fine di fornire ai cittadini le informazioni nei modi e nelle forme più efficaci possibili;

c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;

d) definisce i modi e le forme per un'informazione ai cittadini in merito ad attività e servizi resi da altri Enti.

CAPO II**DIFENSORE CIVICO****Art. 66****Istituzione**

1. E' istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza dell'azione amministrativa, e dei diritti dei cittadini.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 67**Elezione del difensore civico**

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra coloro che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di incarichi direttivi ed esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali nonché di qualsiasi commercio o professione che costituisca

l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.

5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
6. Gli aspiranti alla carica devono possedere una competenza giuridica o un'esperienza amministrativa idonea all'esercizio delle funzioni conferite dalla legge al titolare dell'ufficio.

Art. 68

Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, a scrutinio segreto, per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 69

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse o di propria iniziativa, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Sono esclusi dalla competenza del Difensore Civico:

a) gli atti ed i provvedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti agli organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b) i provvedimenti e i comportamenti oggetto di procedimento penale.

Art. 70

Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi i tempi stabiliti ai sensi delle norme sull'azione amministrativa, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità del procedimento in esame, dandone avviso al responsabile del servizio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame dello stesso.
3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve indicare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.

Art. 71

Relazione al Consiglio comunale

1. Il difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni, suggerimenti e proposte.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta la determinazione di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 72**Mezzi del difensore civico**

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 73**Trattamento economico**

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

Art. 74**Convenzionamento**

1. Il Consiglio comunale può valutare la possibilità, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore Civico venga eletto, di accordo con tutti i Comuni che ne fanno parte, dal Consiglio della Comunità e assolve le sue funzioni, per tutti i cittadini della Comunità. È pure in facoltà del Consiglio comunale di convenzionarsi con la Regione in modo da consentire che l'attività del Difensore Civico regionale possa riguardare anche le pratiche in corso presso il Comune.

TITOLO IV**I SERVIZI****Art. 75****Forma di gestione**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi

pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 76**Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 77**Aziende speciali**

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di per-

sonalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti e dura in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha nominato. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, non superiore a sette, è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio Comunale;
 - b) il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno;
 - c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Consiglio Comunale, entro i 60 giorni successivi all'insediamento, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. L'organizzazione

e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

6. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 78

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, non superiore a sette, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni.

ni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 79

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma.

Art. 80

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.
3. I contratti di concessione a terzi disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe pratiche, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione

dell'Ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e il trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza e le modalità di esercizio della facoltà di riscatto.

4. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.
5. A parità di tali favorevoli condizioni, il Comune accorda la propria preferenza alla concessione a cooperative sociali, associazioni di volontariato, imprese senza fine di lucro.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 81

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 82

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di pro-

grammi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 83

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 84

Ordinamento dei servizi e degli uffici

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento dei servizi e degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità, prestabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale che deve attenersi strettamente al regolamento di cui al comma precedente, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 85

Carte dei servizi

1. L'Amministrazione istituisce le Carte dei Servizi, nelle quali vengono individuati gli standards di qualità dei servizi comunali.
2. L'Amministrazione è tenuta a compiere periodiche verifiche circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini e alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro relativamente al miglioramento del rapporto fra cittadino e amministrazione pubblica. A tale scopo essa si può avvalere della collaborazione delle associazioni dei cittadini e delle organizzazioni dei lavoratori.
3. I risultati di tali verifiche devono essere resi pubblici.

Art. 86

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 87

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 88**Incarichi esterni**

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico (o eccezionalmente con atto motivato di diritto privato) fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica (solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente) contratti a tempo determinato in relazione ad alte specializzazioni o a funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del T.U.E.L..

Art. 89**Segretario comunale
Direttore generale**

1. Il Comune ha un Segretario titolare, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
4. Il Segretario Comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento svolge le seguenti funzioni:
 - a) effettua attività di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del T.U.E.L. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
6. È ugualmente data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di responsabile di servizio.

Art. 90**Vice Segretario comunale**

1. Il Regolamento potrà prevedere un posto di

Vice-segretario, avente funzioni vicarie del Segretario Comunale.

Art. 91

Responsabili dei servizi

1. Spetta ai responsabili dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dal regolamento che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

TITOLO VII

FINANZA - CONTABILITA' - PATRIMONIO

Art. 92

Autonomia Finanziaria

1. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria che è assicurata da risorse proprie e da trasferimenti.
2. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi.
3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuare in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predefinibili, potranno essere previste forme di

contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.

Art. 93

Ordinamento finanziario e contabile

1. Il Comune ha un regolamento di contabilità redatto ai sensi ed in conformità a quanto prescritto dal T.U.E.L., per conseguire con efficacia e tempestività gli obiettivi di interesse comunale;
2. Il regolamento contiene le norme per la disciplina della attività patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente da porsi in essere attraverso procedure amministrativo - contabili conformi alle norme dettate dalla legge dello Stato in tema di "ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
3. Stabilisce inoltre le procedure e le modalità da seguirsi per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto della gestione, per la realizzazione del bilancio di previsione, attraverso la rilevazione e la formalizzazione degli accertamenti e degli impegni, delle liquidazioni, delle ordinazioni di riscossione e di pagamento, per quanto attiene la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio, nonché per quant'altro necessario ai fini della corretta gestione economica e finanziaria dell'Ente.

Art. 94

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri di cui:
 - a) uno fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno fra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze di cui all'art. 235 del TUEL, e sono rieleggibili per una sola volta. Hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente. Partecipano, se richiesto, alle riunioni della giunta e del consiglio comunale.

2. I revisori dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento di contabilità, svolgono le funzioni seguenti:
 - a) collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
 - b) emettono i pareri di legge sulla proposta di bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente;
3. attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare. Nella stessa relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 95

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria viene affidato a seguito di gara d'appalto, con il sistema della licitazione privata, fra tutte le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che abbiano una sede nel territorio comunale o si impegnino ad aprirvi una filiale non oltre la stipula del contratto.
2. La durata del contratto, di regola, è di 5 anni.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

menti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 96

Demanio e Patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge 15.05.1997, n. 127 disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 98

Approvazione dello Statuto e modifiche

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

COMUNE DI MASONE
Provincia di Genova

Modifica allo Statuto

Art. 29

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
 2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
 3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - h) esprime parere sul conferimento, da parte del Sindaco, delle funzioni di direttore generale al segretario comunale;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuito dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - o) determina, sentiti i revisori dei conti i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - p) approva il Peg su proposta del direttore generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimo Salvemini
